



Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

SERV TECN

AREA SERVIZI TECNICI

FUNZIONI URBANISTICHE ASSOCIATE

**Determinazione n° 115 del 24/02/2020
Il Responsabile**

OGGETTO: COMUNE DI CASCIANA TERME LARI: PROCEDIMENTO EX ART. 8 DPR 160/2010 "RACCORDI PROCEDIMENTALI CON STRUMENTI URBANISTICI" (PROCEDURA DI VARIANTE SEMPLIFICATA SUAP SU RICHIESTA) – PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R.T. N. 10/2010 - CONCLUSIONE.

Decisione:

La Responsabile del Servizio Funzioni Urbanistiche Associate Arch. Anna Guerriero dispone:

1. di prendere atto e recepire quanto espresso all'unanimità dal Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale dell'Unione Valdera nel Verbale del 24.02.2020, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A);
2. di escludere il Procedimento ex art. 8 dpr 160/2010 "raccordi procedimentali con strumenti urbanistici" (procedura di variante semplificata suap su richiesta) – procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica", dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. n. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";
3. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari per gli adempimenti di propria competenza;
4. di adempiere alle indicazioni di pubblicità contenute al comma 5 dell'art 22 della LRT 10/2010 e all'art 8 del Regolamento per il funzionamento dell'Autorità Competente – funzione associata Unione Valdera.

Motivazione:

Con Deliberazione n° 69 del 02/08/2013 la Giunta dell'Unione Valdera approvava gli indirizzi sulla gestione associata di valutazione ambientale strategica (VAS), ed individuava altresì nel Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale l'organo di gestione dell'Autorità competente;

i Comuni di Capannoli (delibera di C.C. n.42 del 24.10.2013), Palaia (delibera di C.C. n. 49 del 29.11.2013), Bientina (delibera di C.C. n. 59 del 19.12.2013),Buti (delibera C.C. n. 3 del 27.01.2015), Casciana Terme Lari (delibera di C.C. n. 30 del 19.05.2017), Calcinaia (delibera C.C. n.14 del 20.03.2018) e Pontedera (delibera di C.C. n.51 del 22 ottobre 2019) hanno aderito alla gestione associata relativa alla Valutazione Ambientale pertanto il Comitato Tecnico di Valutazione risulta composto dai rispettivi Responsabili del Servizio Tecnico ovvero da personale da quest'ultimi individuato nell'ambito del medesimo Servizio;

con Deliberazione n° 89 del 01/08/2014 la Giunta dell'Unione Valdera approvava il Regolamento per il funzionamento dell'Autorità Competente;

in data 24.02.2020 si è riunito il Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale dell'Unione Valdera nell'esercizio delle Funzioni di Autorità Competente in materia di V.A.S. in forma Associata, per valutare il procedimento di Variante Urbanistica proposto dal Comune di Casciana Terme Lari avente per oggetto: Procedimento ex art. 8 dpr 160/2010 "raccordi procedurali con strumenti urbanistici" (procedura di variante semplificata suap su richiesta) – procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. n. 10/2010";

in merito al procedimento in oggetto sono state svolte le procedure previste dagli artt. 22 e 23 della L.R.T. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" ;

il Comitato Tecnico all'unanimità ha ESCLUSO dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il procedimento sopra indicato, ai sensi dell'art. 22 comma 5 della LRT 10/2010, con il Verbale del 24.02.2020, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A).

Adempimenti a cura dell'ente pubblico:

Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all'albo del medesimo.

Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Segnalazioni particolari:

Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini stabiliti dalla Legge.

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice Privacy" come successivamente modificato ed integrato.

RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle norme a cui il presente atto fa riferimento):

A) GENERALI:

- D. Lgs. 267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l'attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"
- Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.

B) SPECIFICI:

- Statuto dell'Unione Valdera
 - D.Lgs. 152/2006 "Norma in materia ambientale"
 - Legge Regionale n. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza".
 - Deliberazione di Giunta Unione Valdera n° 69 del 02/08/2013 "Indirizzi sulla gestione associata di valutazione ambientale strategica (VAS).
 - Deliberazione n° 89 del 01/08/2014 "Funzione Associata VAS. Approvazione del regolamento per il funzionamento dell'Autorità Competente";
- Decreto del Presidente dell'Unione n. 22 del 31.12.2019, con il quale viene conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Servizi all'Arch. Massimo Parrini;
- Determinazione n°1054 del 27.12.2019 "conferma attribuzione incarichi di posizione organizzativa dell'Unione Valdera".

Ufficio Responsabile del Procedimento:

Servizio Funzioni Urbanistiche Associate

Responsabile del procedimento: Arch. Anna Guerriero

Telefono 0587299590

e.mail a.guerriero@unione.valdera.pi.it

I

Il Responsabile
AREA SERVIZI TECNICI
GUERRIERO ANNA / ArubaPEC S.p.A.



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera,

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

*COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE PER
L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI AUTORITA' COMPETENTE IN
MATERIA DI V.A.S.*

SEDUTA DEL 24/02/2020

Presenti:

SI NO

X *Arch. Michele Borsacchi Comune di Palaia*

X *Arch. Claudia Caroti Comune di Casciana Terme Lari*

X *Arch. Katuscia Meini Comune di Buti*

X *Arch. Anna Guerriero Comune di Calcinaia*

X *Arch. Michele Borsacchi Comune di Capannoli*

X *Ing. Alessandra Frediani Comune di Bientina*

X *Arch. Marco Salvini Comune di Pontedera*

Funge da Segretario Verbalizzante Silvia Lorenzoni

IL PRESENTE VERBALE CONTIENE N. 2 DECISIONI ASSUNTE

IL COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DELL'UNIONE VALDERA

Richiamata la delibera della Giunta dell'Unione Valdera n. 69 del 02.08.2013, la delibera del C.C. del **Comune di Capannoli** n. 42 del 24.10.2013, la delibera del C.C. del **Comune di Palaia** n. 49 del 29.11.2013, la delibera del C.C. del **Comune di Bientina** n. 59 del 19.12.2013, la delibera del C.C. del **Comune di Buti** n. 3 del 27/01/2015, la delibera del C.C. del **Comune di Casciana Terme Lari** n. 30 del 19/05/2017, la delibera del C.C. del **Comune di Calcinaia** n. 14 del 20.03.2018, la delibera del **Comune di Pontedera** n.51 del 22 ottobre 2019, su invito dei Responsabili del Procedimento dei Comuni di Casciana Terme Lari e Pontedera nei locali della sede dell'Unione Valdera, in data odierna, alle ore 8:15 si è riunito il Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale che esercita le Funzioni di Autorità Competente in materia di V.A.S. in forma Associata per esaminare le procedure poste all'odg dai Comuni di Casciana Terme Lari e Pontedera.

I componenti presenti assicurano la validità della seduta a norma del Regolamento per il funzionamento dell'Autorità Competente approvato con delibera della Giunta dell'Unione n.89 del 1.08.2014 e modificato con delibera della Giunta dell'Unione n. 18 del 16.02.2018.

DECISIONE n° 1

ORDINE DEL GIORNO DEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

PROCEDIMENTO EX ART. 8 DPR 160/2010 "RACCORDI PROCEDIMENTALI CON STRUMENTI URBANISTICI" (PROCEDURA DI VARIANTE SEMPLIFICATA SUAP SU RICHIESTA) – PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R.T. N. 10/2010.

AUTORITA' PROPONENTE : Casa Build s.r.l.

AUTORITA' PROCEDENTE : Consiglio del Comune di Casciana Terme Lari

CONCLUSIONE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Richiamati

1. il verbale della seduta del 08/01/2020 nel quale sono indicate le integrazioni richieste al proponente e all'arch. Monica Neri, quale progettista della variante in oggetto;
2. il verbale della seduta del 15/01/2020 relativo all'approvazione del Documento Preliminare di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. 10/2010, redatto dall'Arch. Monica Neri per conto del Proponente e inviato, con nota del 15/01/2020 prot. n. 0001688, a cura dell'Unione Valdera, ai soggetti competenti in materia ambientale individuati dal Comitato Tecnico.

L'Autorità competente prende atto che sono pervenuti i seguenti contributi tecnici in merito al Documento Preliminare di cui alla proposta di variante di cui all'oggetto:

- **ARPAT Dipartimento di Pisa – prot. n.0006600 del 13/02/2020:** *“.....Il proponente individua le risorse ambientali suscettibili di subire impatto e descrive gli impatti valutati sulle stesse concludendo che i contenuti della variante sono coerenti con le prescrizioni e gli indirizzi generali e che la stessa non comporta impatti apprezzabili; il proponente ritiene pertanto che la variante possa essere esclusa dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.
Ritenendo opportune e motivate le conclusioni del proponente, si esprime parere favorevole alla esclusione della variante dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.”;*
- **Azienda USL – prot. Unione n.0003891 del 29/01/2020 e prot. Comune n.0001803 del 29/01/2020:** *“.....trattasi di area di modeste dimensioni che non comporta impatti significativi apprezzabili sul territorio e sull'edificato esistente.
Non si ravvisano impatti sostanziali relativamente all'inquinamento atmosferico, idrico, elettrico, acustico e ambientale, né potenziali aggravii rispetto alle capacità del pubblico acquedotto o della rete fognaria”;*
- **ACQUE s.p.a. – prot. Unione n.0005081 del 05/02/2020 e prot. Comune n.0002221 del 5/02/2020:** *“..... relativamente al SII la stessa viene inserita nel documento definito “Documento preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.” - dove si indica che: “le infrastrutture urbane già presenti sono sufficienti e potranno assorbire senza particolari problematiche l'attivazione della nuova struttura senza comportare alterazioni di alcun tipo” pertanto si ritiene che l'impatto prodotto dalla realizzazione degli interventi di trasformazione possa essere minimo.
Considerato quanto sopra, visto il livello di analisi, non si ritiene necessario inviare ulteriori contributi; eventualmente verrà presa in esame la singola pianificazione nella fase di progettazione esecutiva, che non esclude l'eventuale necessità di interventi strutturali di adeguamento delle reti.”;*
- **TOSCANA ENERGIA s.p.a. – prot. n.0005464 del 06/02/2020:** *“.....con la presente vi comunichiamo che il comparto può essere alimentato dalla tubazione di distribuzione gas metano già presente in Via Sicilia.”;*

- **TERNA RETE ITALIA s.p.a. – prot. n.0006450 del 12/02/2020:** Nel parere pervenuto viene confermato quanto comunicato per il Piano Strutturale Intercomunale, indicando le DPA delle linee elettriche; l'area oggetto della variante urbanistica non è interessata dalla presenza di linee elettriche ad alta tensione.

Verificato che sulla base del suddetto Documento Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS, dei contributi pervenuti e delle controdeduzioni ai contributi, l'insieme degli impatti ambientali derivanti dalla variante urbanistica in esame non sono riconducibili come impatti ambientali diretti rilevanti, in considerazione della loro limitata entità sulle componenti ambientali delle aree.

ciò premesso

esaminata la documentazione relazionata dall'arch. Claudia Caroti del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari;

Richiamati gli artt. 22 e 23 della L.R.T. n.10/2010;

L'AUTORITA' COMPETENTE

In merito agli aspetti procedurali relativi alle disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 22 comma 5 della L.R.T. 10/2010, ESCLUDE all'unanimità dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il PROCEDIMENTO EX ART. 8 DPR 160/2010 "RACCORDI PROCEDIMENTALI CON STRUMENTI URBANISTICI" (PROCEDURA DI VARIANTE SEMPLIFICATA SUAP SU RICHIESTA).

Il Relatore Arch. Claudia Caroti 

letto approvato e sottoscritto

I membri del nucleo di valutazione con diritto di voto:

Arch. Michele Borsacchi..... 

Ing. Alessandra Frediani..... 

Arch. Anna Guerriero..... 

Arch. Marco Salvini..... 

DECISIONE n° 2

ORDINE DEL GIORNO DEL COMUNE DI PONTEDERA

VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA REITERAZIONE DI INTERVENTI ATTUATIVI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO URBANIZZATO INDIVIDUATO AI SENSI DELL'ART. 224 DELLA L.R. N. 65/2014 – AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R. N. 10/2010.

AUTORITA' PROPONENTE : Giunta comunale di Pontedera

AUTORITA' PROCEDENTE : Consiglio comunale di Pontedera

CONCLUSIONE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Richiamato

il verbale della seduta del 22/01/2020 relativo all'approvazione del Documento Preliminare di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. 10/2010, redatto dall'Arch. Marco Salvini per conto del Proponente e inviato, con nota del 22/01/2020 prot. n. 0002735, a cura dell'Unione Valdera, ai soggetti competenti in materia ambientale individuati dal Comitato Tecnico. L'Autorità competente prende atto che è pervenuto il seguente contributo tecnico in merito al Documento Preliminare di cui alla proposta di variante di cui all'oggetto:

• **AUTORITA DI BACINO DISTRETTUALE – prot. n.0006238 del 11/02/2020:**

“(...) Verificare la coerenza delle previsioni con gli strumenti di pianificazione di Autorità di Bacino in particolare che:

- *ai sensi dell'art. 7 comma 3 delle norme del PGRA del Distretto dell'Appennino Settentrionale, nelle aree a pericolosità da alluvione P3 non sono consentite previsioni di nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, previsioni di nuove aree destinate alla realizzazione di impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi e volumi interrati;*
- *gli artt. 8, 10 , 11, 15 e 19 delle norme del PGRA dettano indirizzi per gli strumenti di governo del territorio;*
- *ai sensi della Norma 2, comma 1 del Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno le aree A , cioè le aree destinate agli interventi di Piano per la mitigazione del rischio idraulico, sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta. Fanno eccezione i casi di esclusione disciplinati al comma 2 della stessa Norma;*

- *ai sensi dell'art. 10 lettera h) del PAI nelle aree classificate a pericolosità da frana molto elevata PF4 i nuovi interventi ammessi sono solo quelli relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico previa realizzazione degli interventi di bonifica del movimento franoso e previa acquisizione del parere di questa Autorità di Bacino;*
- *ai sensi dell'art. 11 i nuovi interventi nelle aree classificate a pericolosità da frana elevata PF3 sono consentiti previa realizzazione degli interventi di bonifica del movimento franoso e previa acquisizione del parere di questa Autorità di Bacino.*

In relazione al citato Piano di Gestione delle Acque, si ricorda che è lo strumento con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico). Rispetto al PGA non è prevista l'espressione di parere dell'Autorità sugli strumenti di pianificazione del territorio, tuttavia si ricorda che i contenuti della Variante al RU e gli effetti attesi dovranno risultare coerenti con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati. In particolare la Variante in oggetto dovrà garantire che l'attuazione delle previsioni non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali o sotterranei presenti nel territorio, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.(...)"

Verificato che le previsioni oggetto di reiterazione non prevedono nelle aree a pericolosità da alluvione P3 nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, previsioni di nuove aree destinate alla realizzazione di impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi e volumi interrati come dettato dalle norme del PGRA artt. 8, 10, 11, 15 e 19;

Verificato altresì che le previsioni oggetto di reiterazione non interessano le aree A destinate agli interventi strutturali individuati dal Piano Riduzione Rischio Idraulico dell'Arno;

Considerato che le previsioni oggetto di reiterazione non interessano dissesti di natura geomorfologica in aree classificate a pericolosità da frana elevata (PF3) e molto elevata (PF4) dall'Autorità di Bacino Distrettuale;

Sulla base del suddetto Documento Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS, del contributo pervenuto e delle controdeduzioni al contributo sopra richiamato, non si rilevano effetti significativi sull'ambiente eventualmente derivabili dalla rivalutazione delle scelte strategiche già assunte in sede di 2° RU che necessitino di ulteriori valutazioni.

ciò premesso

esaminata la documentazione relazionata dall'arch. Marco Salvini del Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Pontedera;

Richiamati gli artt. 22 e 23 della L.R.T. n.10/2010;

L'AUTORITA' COMPETENTE

In merito agli aspetti procedurali relativi alle disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 22 comma 5 della L.R.T. 10/2010, ESCLUDE all'unanimità dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA REITERAZIONE DI INTERVENTI ATTUATIVI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO URBANIZZATO INDIVIDUATO AI SENSI DELL'ART. 224 DELLA L.R. N. 65/2014.

Il Relatore Arch. Marco Salvini.....

letto approvato e sottoscritto

I membri del nucleo di valutazione con diritto di voto:

Arch. Michele Borsacchi.....

Ing. Alessandra Frediani.....

Arch. Anna Guerriero.....

Arch. Claudia Caroti.....

alle ore 09.30 la seduta viene sciolta

Il Segretario Verbalizzante Lorenzoni Silvia.....